

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3567 del 29/06/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - UNIGRA' SPA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.B1 - 6.4.B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3738 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHERMERI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **UNIGRA' SPA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.B1 - 6.4.B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

## LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Unigrà SpA** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi presentata da Unigrà SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 10/04/2026 (ns. PG/2026/65516), riguardante:

1. modifiche al layout impiantistico della sezioni di digestione anaerobica, upgrading e liquefazione CO<sub>2</sub>;
  2. modifiche al layout impiantistico della sezione di essiccamento;
  3. modifiche al layout impiantistico della sezione di trattamento aria e delle sezioni accessorie;
  4. modifica della ricetta di alimentazione della nuova sezione di digestione anaerobica;
  5. ampliamento delle destinazioni d'uso degli oli vegetali raffinati, oltre che ad uso alimentare, anche ad uso industriale, energetico e zootecnico;
  6. utilizzo di altre leguminose e cereali nel processo di produzione dei prodotti UHT (bevande vegetali);
  7. ampliamento della destinazione d'uso del sottoprodotto denominato "okara" anche ad uso alimentare;
  8. dismissione e demolizione del serbatoio afferente al punto di emissione diffusa ED10B;
- ferme restando le capacità produttive massime annue già autorizzate;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di

ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agazia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agazia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

PRESO ATTO che le variazioni prospettate dal gestore di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 6 non necessitavano di essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato in data 09/03/2026 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, rientrando nell'ambito della valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (ns. PG/2026/43398);

PRESO ATTO che le variazioni prospettate dal gestore di cui ai precedenti punti 5, 7 non necessitavano di essere preventivamente sottoposte ad alcuna procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto di natura gestionale e di esclusiva pertinenza dell'AIA, come comunicato in data 09/03/2026 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2026/43398);

RITENUTO che la variazione prospettata dal gestore di cui al precedente punto 8 non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non comportante effetti ambientali significativi e negativi, ma anzi migliorativi;

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 28/04/2026 (ns. PG/2026/77781) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 27/05/2026 (ns. PG/2026/98368), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITA in data 23/04/2026 (ns. PG/2026/74329) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Ravenna per la matrice rumore, a riscontro della richiesta ns. PG/2026/70168;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 10/04/2026 per un importo pari ad € 500,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO altresì che per l'attuazione delle modifiche al layout impiantistico e alla ricetta di alimentazione della nuova sezione di digestione anaerobica oggetto del presente aggiornamento di AIA, sono fatti salvi gli adempimenti in materia di energia;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

## **DETERMINA**

1. Di accogliere le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;
2. Di **approvare** i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto:
  1. Layout fasi/reparti stabilimento alimentare - revisione di aprile 2026;
  2. Allegato 3A - Planimetria emissioni in atmosfera - revisione di maggio 2026;
  3. Allegato 3B - Planimetria rete fognaria - revisione di aprile 2026;
  4. Allegato 3C - Planimetria sorgenti di rumore - revisione di maggio 2026;
  5. Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi - revisione di aprile 2026;
3. Di **aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Unigrà SpA** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) per l'esercizio dell'**attività di produzione, trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari** (punti 6.4.b1 - 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e **connesse attività di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** (punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e **attività energetica (cogenerazione) a fonti convenzionali e rinnovabili** (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
  - 4.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B3) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi con il seguente:

**B3) Definizione delle garanzie finanziarie richieste, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e smi, per l'esercizio delle attività di gestione della discarica aziendale**

[...omissis..]

<b>CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE A CARICO DEL GESTORE</b>
---

Le garanzie finanziarie vengono costituite secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);

- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

4.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni:

1. modifiche al layout impiantistico della sezioni di digestione anaerobica, upgrading e liquefazione CO<sub>2</sub>, in particolare:
  - modifica dimensionale del fabbricato cabina elettrica digestori;
  - spostamento del rack dal digestore al sottopasso ad una quota inferiore rispetto a quanto autorizzato;
  - spostamento del sottopasso verso nord;
  - ottimizzazione del layout della sezione di upgrading e liquefazione della CO<sub>2</sub>, mediante una più razionale disposizione planimetrica delle apparecchiature già autorizzate, finalizzata a migliorare la logistica interna, a ridurre le interferenze tra le linee di processo, a ottimizzare i percorsi dei fluidi (gas, refrigeranti, servizi) e a contenere gli ingombri planimetrici complessivi;
2. modifiche al layout impiantistico della sezione di essiccamento, in particolare:
  - riduzione del volume del fabbricato essiccatori, con riduzione del volume d'aria da trattare al biofiltro da 80.000 a 30.000 Nm<sup>3</sup>/h;
  - sostituzione dei due flottatori con ispessitore dinamico, con riduzione dei consumi di energia elettrica (eliminazione del compressore d'aria di flottazione) e di reagenti chimici, mantenendo invariate le portate trattate e le portate di digestato concentrato avviato a essiccazione;
  - eliminazione del deposito a terra del digestato che era ubicata all'interno del fabbricato. Il digestato essiccato in uscita dagli essiccatori sarà stoccato direttamente nei n. 3 cassoni scarrabili di stoccaggio ubicati all'interno del medesimo fabbricato (deposito temporaneo DT7);
  - cabina elettrica di dimensioni più ridotte e ad un solo piano;
  - spostamento "isola ecologica";
  - eliminazione della guardiania;
3. modifiche al layout impiantistico della sezione di trattamento aria e delle sezioni accessorie, in particolare:

- spostamento dell'ubicazione di biofiltro, scrubber, serbatoi, sala compressori, stazione antincendio dall'area ovest nell'area adiacente alla sezione di essiccamento;
  - spostamento della torcia in prossimità dell'area di upgrading;
  - riduzione del numero dei biofiltri da 3 a 1, di dimensioni 15 x 15 x 2,6 m e conseguente riduzione della potenzialità dello scrubber;
  - integrazione della cabina elettrica denominata "cabina essiccatore" e della sala controllo all'interno del nuovo fabbricato "essiccamento";
  - ricollocazione della stazione di pompaggio antincendio con relativo serbatoio in prossimità della sezione di essiccamento;
  - spostamento della vasca di prima pioggia da nord a ovest;
4. modifica della ricetta di alimentazione della nuova sezione di digestione anaerobica, con possibilità di alimentare i digestori della nuova sezione di digestione anaerobica sia con il 100% di paste saponose, sia con il 100% di oleina ottenuta da raffinazione fisica, sia con qualsiasi combinazione intermedia, in funzione del mix produttivo dello stabilimento e delle esigenze di mercato, modificando di conseguenza anche il quantitativo di reflui da processi di produzione alimentare (una quota maggiore di reflui da processi di produzione alimentare viene avviata ai nuovi digestori in luogo dell'avvio diretto al depuratore).

Al serbatoio di equalizzazione da 6.000 m<sup>3</sup> affluirà una matrice composta da 100% paste saponose oppure da 100% oleine fisiche oppure da percentuali variabili di queste due tipologie, in funzione del mix produttivo dello stabilimento (raffinazione chimica e/o fisica).

In caso di matrice composta da 100% paste saponose, le oleine fisiche saranno quasi totalmente destinate a combustibile nell'adiacente centrale elettrica alimentata a biomasse vegetali liquide gestita dalla stessa società Unigrà e oggetto di propria AIA, in continuità con la gestione attuale.

In caso di matrice composta da 100% oleine fisiche, non si producono paste saponose, in quanto la raffinazione chimica risulta sospesa.

In caso di matrice composta da percentuali variabili di queste due tipologie, considerato che la quota di paste saponose e di oleine fisiche varia in funzione del mix di raffinazione chimica/fisica adottato. La quota di oleine fisiche eventualmente eccedente rispetto alla ricetta di alimentazione potrà essere stoccata in serbatoi aziendali.

La gestione e il monitoraggio dell'alimentazione dei digestori sono garantiti da un sistema di controllo distribuito (DCS), che monitora in continuo le matrici in ingresso al serbatoio di equalizzazione e ai digestori.

La produzione di biogas e di biometano non subisce variazioni nei diversi scenari.

In condizioni di normale funzionamento dei digestori, rimarranno sospese sia l'attività di trattamento con acido solforico delle paste saponose per ottenerne la scissione in oleine acide chimiche e in acque acide con solfati, sia l'attività di produzione di fertilizzanti (solfato di calcio precipitato). Tali attività potranno essere riattivate esclusivamente in caso di eventi non prevedibili che comportino la fermata completa della nuova sezione di digestione anaerobica.

In casi di fermo impianto dovuto a cause straordinarie o di emergenza, qualora le oleine fisiche prodotte non possano essere avviate ai nuovi digestori, per motivi straordinari non al momento prevedibili, le stesse potranno essere temporaneamente stoccate nel serbatoio di equalizzazione da 6.000 m<sup>3</sup> o in serbatoi

aziendali in attesa di essere nuovamente veicolate agli impianti di digestione anaerobica.

In casi di fermo impianto dovuto a cause straordinarie o di emergenza, qualora le paste saponose prodotte non possano essere avviate ai nuovi digestori, per motivi straordinari non al momento prevedibili, le stesse saranno gestite, mediante:

- riattivazione del trattamento con acido solforico delle paste saponose, già autorizzato, per ottenerne la scissione in oleine acide chimiche e in acque acide con solfati;
- riattivazione dell'impianto di abbattimento dei solfati contenuti nelle acque acide derivanti dal trattamento delle paste saponose con acido solforico;
- riattivazione dell'attività di produzione di fertilizzanti (solfato di calcio precipitato) e/o invio delle acque acide alla sezione di trattamento chimico-fisico del depuratore aziendale.

Anche le oleine acide chimiche eventualmente ottenute dal trattamento delle paste saponose con acido solforico (a seguito della riattivazione di tale assetto operativo) potranno essere stoccate nel serbatoio di equalizzazione da 6.000 m<sup>3</sup> o in serbatoi aziendali.

5. ampliamento delle destinazioni d'uso degli oli vegetali raffinati, oltre che ad uso alimentare, anche ad uso industriale, energetico e zootecnico, in base ad esigenze di mercato e in coerenza con quanto previsto dal Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries del 2019, senza modifiche al processo produttivo, alle tecnologie autorizzate, né alla capacità produttiva massima autorizzata;
6. utilizzo di altre leguminose e cereali (come semi di avena) nel processo di produzione dei prodotti UHT (bevande vegetali), oltre a semi di riso e semi di soia;
7. ampliamento della destinazione d'uso del sottoprodotto denominato "okara" anche ad uso alimentare;
8. dismissione e demolizione del serbatoio afferente al punto di emissione diffusa ED10B, che si intende dunque stralciato dall'AIA in ogni sua parte. La funzione di tale serbatoio, utilizzato in caso di eventi accidentali come serbatoio di raccolta e rilancio dei grassi flottati potenzialmente contaminati, verrà gestita tramite configurazioni impiantistiche alternative già presenti nell'installazione, tramite valvole dedicate: il flottato (grassi flottati potenzialmente contaminati) verranno inviati direttamente alla centrifuga fanghi adiacente (ED15), tramite tubazione dedicata;

4.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate nei limiti riportati al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi come segue:

***D.2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)***

*[...omissis...]*

***Limiti***

*[...omissis...]*

***Punto di emissione E38 - nuovo -***

***PRODUZIONE BIOMETANO – Essiccatori digestato + aspirazioni da edificio disidratazione digestato + sfiati da serbatoio digestato liquido (Scrubber a doppio stadio acido basico ossidativo + biofiltro)***

*A tale punto di emissione in atmosfera afferiscono:*

- i ricambi d'aria dell'edificio dove si svolgono le operazioni di disidratazione del digestato derivante dall'impianto di produzione di biometano;
- i 2 essiccatori ad aria per l'ulteriore disidratazione del digestato derivante dall'impianto di produzione di biometano, preventivamente pressato;
- gli sfiati del serbatoio di raccolta e omogeneizzazione del digestato liquido derivante dai digestori esistenti e, previa flottazione, del digestato liquido derivante dai nuovi digestori;
- le aspirazioni del deposito temporaneo DT7 (cassoni scarrabili) ubicato all'interno del fabbricato di disidratazione/essiccamento;

<b>Portata massima [Nm<sup>3</sup>/h]</b>	30.000
<b>Altezza minima [m]</b>	1,65
<b>Temperatura [°C]</b>	ambiente
<b>Durata</b>	24 [h/d]
	350 [d/anno]
<b>Concentrazione massima ammessa inquinanti</b>	
<b>Odore [OU<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>]</b>	300
<b>NH<sub>3</sub> [mg/Nm<sup>3</sup>]</b>	5

[...omissis...]

4.d) Le **altre condizioni** stabilite nell'AIA sono aggiornate integrando le prescrizioni riportate al paragrafo **D2.10) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi come segue:

**D2.10) Altre condizioni (stoccaggio e utilizzo materie prime e di servizio/ausiliarie, prodotti, ecc.)**

[...omissis...]

**Prescrizioni**

[...omissis...]

- Il gestore deve mantenere presso l'installazione, a disposizione degli organi di controllo, adeguata documentazione su supporto informatico o cartaceo volta alla dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 184-bis, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti anziché come rifiuti, avendo a riferimento le modalità di prova suggerite dal DM n. 264/2016. In tale documentazione, devono essere indicate almeno le informazioni previste nell'Allegato 2 al DM n. 264/2016. Tale documentazione è da conservare per 3 anni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del DM n. 264/2016. Nel Report annuale il gestore deve rendicontare anche la ragione sociale dell'impianto di utilizzo finale dei sottoprodotti per cui è previsto il ricorso a intermediari. Evidenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, così come illustrati all'art. 5 del DM n. 264/2016, devono essere mantenuti presso l'installazione, a disposizione degli organi di controllo.

4. Di stabilire che, considerato che la valutazione previsionale integrativa dell'impatto acustico - rev. 02\_2026 illustra un'ipotesi di operatività del cantiere, la definizione di dettaglio dell'operatività del cantiere stessa dovrà essere confermata dal Gestore una volta acquisiti tutti gli elementi necessari dall'impresa affidataria dei lavori, e comunque prima dell'avvio della fase di cantierizzazione del progetto, dandone comunicazione tramite PEC ad ARPAE di Ravenna;

5. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE di Ravenna;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
9. Di dare atto che per l'attuazione delle modifiche al layout impiantistico e della modifica della ricetta di alimentazione della nuova sezione di digestione anaerobica oggetto del presente aggiornamento di AIA, sono fatti salvi gli adempimenti in materia di energia;
10. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti previsti dai vigenti regolamenti edilizi;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE  
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

*Ing. Francesca Chemeri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**